

Determinazione n. 13/2010

(S02/10 – BT-Fastweb-Tiscali-Vodafone-Wind/Lacune informative nei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso di Telecom Italia in attuazione del Gruppo di Impegni n. 6)

CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA
(art. 15 del Regolamento dell'Organo di vigilanza)

L'ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione del 7 luglio 2010;

vista la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/CONS con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06, e in particolare il punto 7.1 della Proposta di Impegni;

visto il Regolamento dell'Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito "il Regolamento");

vista la segnalazione, pervenuta all'Organo di vigilanza in data 6 maggio 2010, delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, concernente presunti inadempimenti nell'attuazione, da parte della Società Telecom Italia S.p.A., del Gruppo di impegni n. 6 relativo alle "Garanzie di trasparenza dei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso";

considerato che le Società segnalanti hanno, nello specifico, lamentato alcune discordanze tra i dati relativi al numero delle Unità Immobiliari interessate dal passaggio alla fibra ottica al 31 marzo 2010, forniti alla stampa dai vertici aziendali di Telecom Italia, e le informazioni rese nei citati Piani tecnici, oltre che l'assenza di un'offerta *wholesale* di riferimento che consenta agli OLO di replicare le offerte che Telecom Italia intende presentare al mercato utilizzando la rete in fibra ottica NGA;

vista la relazione tecnica dell'Ufficio di vigilanza del 10 maggio 2010;

vista la nota dell'Organo di vigilanza del 12 maggio 2010, indirizzata alle Società segnalanti, con la quale si è proceduto a richiedere maggiori elementi di dettaglio circa le informazioni apparse sulla stampa, indicazioni più puntuali degli Impegni che si sono ritenuti violati unitamente alla richiesta di correlare in forma più dettagliata i fatti denunciati e le violazioni asserite;

vista la comunicazione delle Società segnalanti del 21 maggio 2010 con la quale sono stati forniti all'Organo di vigilanza le precisazioni ed i chiarimenti richiesti;

considerato che nella ulteriore documentazione allegata alla citata comunicazione le Società segnalanti: i) non hanno fatto riferimento all'apparente difformità di notizie, tra quelle apparse sulla stampa e quelle recate nei Piani tecnici previsti dal Gruppo di Impegni n. 6, circa il numero delle Unità Immobiliari cablate al 31 marzo 2010; ii) hanno circostanziato l'intervista rilasciata dall'Amministratore Delegato di Telecom Italia, con preciso riferimento ad un incontro avvenuto tra questi e il Commissario Europeo Neelie Kroes; iii) hanno ribadito che i contenuti della documentazione periodica elaborata da Telecom Italia ai sensi del Gruppo di Impegni n. 6 non reca gli elementi di dettaglio necessari agli OLO per pianificare le rispettive attività commerciali e gli investimenti; iv) hanno sostenuto che la descrizione dell'offerta *wholesale* sulla fibra deve essere esplicitata all'interno dei documenti relativi ai Piani tecnici e che la mancanza di tale descrizione configura una violazione del Gruppo di Impegni n. 6; v) hanno lamentato il mancato coinvolgimento degli OLO nella sperimentazione del servizio "*Alice Phibra*", avviata nella città di Milano da Telecom Italia;

vista la relazione tecnica dell'Ufficio di vigilanza, sottoposta il 24 maggio 2010 all'attenzione dell'Organo di vigilanza, ai sensi del citato art. 3, comma 2 della Determinazione n. 2/2009;

considerato che la questione oggetto della segnalazione delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., è risultata non generica, non manifestamente infondata e rientrante nelle competenze dell'Organo di vigilanza;

vista l'ulteriore documentazione inviata dalle ricorrenti il giorno 28 maggio 2010, dove si sottolineava come Telecom Italia fosse in procinto di estendere il servizio sperimentale su reti NGN, già avviato a Milano, anche nella città di Roma;

considerato che il citato documento riporta notizie desunte dalla stampa circa 15.000 Unità Immobiliari cablate nella città di Roma, che non troverebbero immediato riscontro negli avanzamenti forniti nella documentazione periodica prevista nel Gruppo di Impegni n. 6;

vista la Determinazione n. 11/2010 del 3 giugno 2010 con la quale l'Organo di vigilanza ha disposto l'avvio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento;

vista la lettera di Telecom Italia del 23 giugno 2010, con la quale la Società ha fornito all'Organo di vigilanza elementi informativi in ordine ai fatti ed alle circostanze evidenziate nella segnalazione oggetto del procedimento, precisando che:

- relativamente all'obbligo assunto, ai sensi della Delibera Agcom n. 731/09/CONS, di fornire il servizio *wholesale* di bitstream per gli accessi NGAN su fibra, l'Autorità, nella medesima Delibera, ha stabilito di rinviare la declinazione delle condizioni attuative dell'obbligo in questione successivamente alla definizione di una disciplina delle condizioni di offerta dei servizi *bitstream* su fibra da parte del Comitato NGN, anche per recepire le indicazioni recate sull'argomento dalla emananda Raccomandazione sulle reti NGA della Commissione europea;

- relativamente alle dichiarazioni rilasciate alla stampa in data 4 maggio 2010 dal proprio Amministratore Delegato, circa il numero delle Unità Immobiliari c.d. “*passed*”, vi è una completa corrispondenza con le indicazioni contenute nei Piani tecnici;
- relativamente alla mancanza di chiarezza ed alle lacune informative dei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso, Telecom Italia ha già manifestato, nell’ambito dei lavori del Gruppo di Monitoraggio degli Impegni (GMI) istituito dall’Autorità, la propria disponibilità a condividere con gli OLO la definizione del relativo contenuto;

considerato che, al termine dell’attività istruttoria, l’Organo di vigilanza ha verificato la sostanziale insussistenza di difformità tra le notizie rese agli organi di stampa dal vertice di Telecom Italia in data 4 maggio 2010 e le informazioni recate nei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso, relativamente al numero di Unità Immobiliari interessate dagli interventi di posa della fibra ottica;

considerato inoltre, con riferimento all’ulteriore citata documentazione pervenuta in data 28 maggio 2010, che l’apparente incoerenza dei dati ivi riportati relativi al numero delle Unità Immobiliari cablate nella città di Roma sembra doversi imputare al criterio sinora utilizzato per il progressivo inserimento nei Piani del numero di tali Unità, che prevede un aggiornamento su base trimestrale, peraltro conforme a quanto previsto dalla Proposta di Impegni;

considerato comunque che l’Organo di vigilanza si riserva di verificare, nel prosieguo della sua attività ordinaria di controllo, la corretta corrispondenza dei dati, attestando a consuntivo la loro coerenza con quanto riportato dalle dichiarazioni rese in proposito da Telecom Italia;

considerato inoltre, con riferimento alla denunciata assenza di un’offerta *wholesale* di riferimento, che una valutazione dell’Organo di vigilanza circa gli effetti dell’assenza di tale offerta sugli Impegni, in termini di violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, presupporrebbe il preventivo riscontro dell’obbligatorietà per Telecom Italia di definire l’offerta stessa, in esito ad un’analisi di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

considerato ad ogni modo che, con riferimento alle reti NGN, l’attuale quadro regolamentare di riferimento (in particolare le Delibere nn. 314/09/CONS, 525/09/CONS e 731/09/CONS), prevede espressamente la futura emanazione di un provvedimento da parte dell’Autorità, che individui le condizioni di offerta dei servizi *bitstream* sulla rete dell’operatore SPM Telecom Italia, avendo l’Autorità stessa previsto, nelle more, l’avvio di una sperimentazione provvisoria di nuovi servizi di accesso su reti NGN, con il coinvolgimento di tutti gli operatori che si avvalgono delle nuove infrastrutture di Telecom Italia;

preso atto inoltre dello stato di avanzamento dei lavori di definizione, da parte del Comitato NGN di cui al Gruppo di Impegni n. 9, delle linee guida sulle opzioni tecnologiche per lo sviluppo delle reti NGN, che potranno risultare particolarmente utili per la futura formulazione, da parte dell’Autorità, delle regole di accesso alle reti di nuova generazione;

valutata positivamente la disponibilità mostrata da Telecom Italia a condividere con gli OLO il contenuto dei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso onde migliorarne l'efficacia e la fruibilità, in termini di maggiore trasparenza e completezza, e massimizzare i benefici attesi dagli Operatori alternativi dalla pubblicazione dei predetti Piani;

considerate in proposito le modifiche apportate da Telecom Italia al *“Programma trimestrale per lo sviluppo della rete fissa di accesso relativo alla rete NGAN”* per il III quadrimestre 2010 pubblicato il 25 giugno 2010, come previsto nell'ambito del Gruppo di Impegni n. 6, e notificato nella stessa data all'Organo di vigilanza;

considerato che Telecom Italia, nel formulare detto Programma, ha accolto i principali suggerimenti avanzati dall'Organo di vigilanza nel corso dell'istruttoria relativa al presente procedimento, volti ad assicurare una migliore realizzazione degli obiettivi sottesi agli Impegni e ad incrementare la qualità informativa del contenuto dei Piani tecnici succitati;

considerato che tra le modifiche sopra citate figurano, come auspicato dall'Organo di vigilanza, la pubblicazione di consuntivi puntuali (riferiti al trimestre) ed incrementali (riferiti alla totale estensione del Programma) dello sviluppo della rete in fibra, con l'integrazione per ogni area di centrale:

- del numero di Unità Immobiliari totali potenzialmente raggiungibili;
- del numero delle Unità Immobiliari raggiunte e del livello di approntamento (inteso come distinzione tra numero di Unità Immobiliari *“passed”* in rete primaria e Unità Immobiliari *“passed”* in rete secondaria);

considerato che detto Programma trimestrale contiene altresì, sempre secondo quanto auspicato dall'Organo di vigilanza, il consuntivo dello stato di avanzamento delle Unità Immobiliari raggiunte nel trimestre precedente a quello preso in esame nel periodo di riferimento del Programma medesimo;

ritenuto comunque necessario che la futura pianificazione degli interventi si svolga nel rispetto del principio di trasparenza, anche dando idoneo preavviso ai fini di un eventuale condivisione delle opere civili;

udita la relazione del Dott. Francesco Chirichigno;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1. I comportamenti della Società Telecom Italia S.p.A., di cui alla segnalazione pervenuta all'Organo di vigilanza in data 6 maggio 2010, delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., non configurano violazioni degli Impegni presentati dall'Azienda ai sensi della Legge n. 248/06 e approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera n. 718/08/CONS.

2. L'Organo di vigilanza, tuttavia, al fine di assicurare una migliore realizzazione degli obiettivi sottesi agli Impegni e di incrementare la qualità informativa del contenuto dei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso, nel prendere atto delle modifiche migliorative sinora introdotte da Telecom Italia, invita la Società medesima ad integrare i Programmi trimestrali di cui al Gruppo di Impegni n. 6 riportando, dettagliata per area di centrale, la stima del numero delle Unità Immobiliari che si intende raggiungere nel periodo di riferimento e il livello di approntamento delle stesse (inteso come distinzione tra numero di Unità Immobiliari "passed" in rete primaria e Unità Immobiliari "passed" in rete secondaria).
3. L'Organo di vigilanza si riserva di verificare che i miglioramenti sopra evidenziati siano confermati nelle successive pubblicazioni di programmazione e consuntivazione delle attività previste nell'ambito del Gruppo di Impegni n. 6, nonché di valutare le ulteriori iniziative che saranno poste in essere dall'Azienda in attuazione di quanto raccomandato in precedenza, monitorando l'evoluzione del contenuto dei Piani tecnici per lo sviluppo della rete fissa di accesso e rilevando periodicamente il livello di soddisfazione manifestato in proposito dagli Operatori alternativi.
4. L'Organo di vigilanza, ai sensi del proprio Regolamento, incarica il Segretario generale di trasmettere la presente Determinazione alla Società Telecom Italia S.p.A., secondo le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento, inoltrandola altresì alle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A. e, per conoscenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Roma, 7 luglio 2010

Per attestazione di conformità a quanto determinato

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabrizio Dalle Nogare



IL PRESIDENTE

Giulio Napolitano

